

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsto all'articolo 7, deve essere presentato(a) alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'allegato soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 7

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 8

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 9

Il paese che figura nell'allegato II comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3034/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, le uve sopraindicate sono ammesse nella sottovoce indicata nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente